



**NOTA SU DDL COSTITUZIONALE “DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE”. (A.S. n.1429)**

28 maggio 2014

**Premessa**

La principale lacuna contenuta nella riforma costituzionale del 2001 è stata il mancato superamento del bicameralismo paritario e perfetto a favore di un innesto nel circuito parlamentare degli interessi dei soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione.

Il dibattito italiano si è a lungo soffermato sulla scelta del modello da applicare, tedesco-francese-spagnolo, non tenendo conto dell’esigenza di optare per un assetto originale che valorizzi la storia politica ed istituzionale dell’Italia basata sulla tradizione autonomista comunale.

L’iniziativa assunta dal Governo, che giunge dopo alcuni tentativi naufragati negli anni che abbiamo alle spalle, va pertanto sostenuta con determinazione, al fine di superare un grave ritardo che ha contribuito a determinare la crisi politico-istituzionale e di sistema che caratterizza il quadro politico italiano.

Il superamento del bicameralismo paritario e perfetto rappresenta, inoltre una utile risposta alla giusta esigenza di recuperare la centralità del Parlamento nel funzionamento della forma di Governo, ma anche della forma di Stato, oggetto di mutamento. Il Parlamento italiano va quindi riposizionato al centro dell’assetto politico ed istituzionale italiano, quale crocevia da un lato degli interessi degli esecutivi territoriali e dall’altro dell’esecutivo nazionale, al fine di assicurare la preminenza degli interessi generali e della comunità nazionale. Si aggiunge, inoltre, che la stessa “crisi di legittimazione” del Parlamento da più parti denunciata, potrebbe essere superata, con l’assegnazione allo stesso di un di più di “legittimazione sostanziale” compiendo un passo verso il superamento di quelle “vite parallele e separate” che oggi animano il rapporto Parlamento-Governo e il rapporto Governo-Regioni- Province e Comuni attraverso la fissazione di un punto di intersezione e di incontro.

**Le ragioni a sostegno** di una profonda riforma del Parlamento, nonché di altri significativi interventi correttivi e integrativi del quadro costituzionale sono molteplici: rendere più rapido il procedimento di formazione della legge; adeguare l'iter legis e il sistema delle fonti al mutato quadro istituzionale prevedendo la rappresentanza politica ed istituzionale di Comuni, Città metropolitane e Regioni al centro; mettere ordine nella confusa ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni, recuperando una indefettibile funzione unificante dello Stato, anche per arginare la proliferazione del contenzioso costituzionale.

Il modello proposto con alcune necessarie correzioni ed integrazioni può rappresentare un equilibrato compromesso, rispetto ad ipotesi che assegnano un ruolo più incisivo alla Camera delle autonomie nell'iter legis. Indubbiamente il modello sembra riprodurre le caratteristiche della cd. Bicameralina integrata che non ha mai trovato attuazione, a cui era stato assegnato un potere consultivo, sebbene in alcuni casi rafforzato.

Si ritiene certamente condivisibile la rilettura dell'elenco di materie rimesse alla competenza legislativa esclusiva statale, rafforzando il principio di separazione a detrimento del riparto di competenze, assegnando alcune materie che oggi risultano frazionate per intero alla competenza statale. Allo stesso tempo però va ampliato il complesso di materie riservato alla competenza rafforzata del Senato delle Autonomie.

Per quanto riguarda la materia assegnata alla competenza legislativa esclusiva statale (lettera p.) in materia di enti locali, la formulazione contenuta nel testo del disegno di legge ricomprende in termini esaustivi il riassetto istituzionale locale avviato con la legge cd. Delrio che deve trovare, anche nel quadro costituzionale rinnovato, conformità e completamento. Pertanto pur nel superamento costituzionale dell'ente provincia, è necessario assicurare piena e chiara copertura legislativa ordinaria agli enti di area vasta, così come alle forme associative dei comuni, ferma restando il riparto della disciplina tra i legislatori per materia.

Allo stesso tempo è necessario segnalare l'opportunità di introdurre nel quadro costituzionale una clausola di supremazia a favore dello Stato alla stregua di quanto previsto nell'ordinamento costituzionale tedesco e allo stesso tempo prevedere una clausola di cedevolezza secondo cui si applica la legislazione statale vigente, sino a quando le regioni non legiferano.

Altra lacuna certamente grave che andrebbe colmata attiene all'esigenza di riconoscere anche a Comuni e province l'accesso diretto al giudizio di costituzionalità a tutela delle proprie attribuzioni costituzionalmente assegnate.

La previsione di una integrazione con 21 cittadini nominati dal Presidente della Repubblica andrebbe prevista per la Camera e non per il Senato delle Autonomie.

## **PROPOSTE EMENDATIVE**

### **Art. 1 (Funzioni delle Camera)**

#### **Articolo 55**

*Sostituire le parole “le istituzioni territoriali” con le parole “i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni”*

#### **Motivazione**

*La formula “istituzioni territoriali” è atecnica, suscettibile di varie interpretazioni e invece va utilizzata una locuzione precisa che individui nello specifico gli enti rappresentati.*

### **Art. 2 (Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie)**

#### **Articolo 57**

*Al 1 comma, sostituire le parole “ dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma” con le parole “dai sindaci metropolitani e ove non coincidenti dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione”.*

#### **Motivazione**

*In ordine alla composizione dell'Assemblea delle autonomie, va chiesta **la modifica della rappresentanza dei Comuni con la previsione della partecipazione di diritto dei sindaci delle Città metropolitane e ove non coincidenti dei sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.** Questa modifica è necessaria per assicurare la caratteristica principale dell'organo ossia soggetto “neutrale” di rappresentanza istituzionale degli interessi dei livelli di governo che compongono la Repubblica, attenuando così il più possibile la caratterizzazione politico-partitica. La previsione di*

*una rappresentanza tutta elettiva rischia invece di accentuare la connotazione politica a partire dal processo di selezione/elezione con liste contrapposte, con esiti non prevedibili, nonché discrimina rispetto alla rappresentanza regionale che prevede una componente di diritto. Il sistema di elezione su base regionale non convince del tutto rispetto all'esigenza di garantire un accettabile e piena rappresentatività del composito sistema dei Comuni ( il rischio è che il risultato non dia rappresentanza alle diverse specificità dei Comuni senza rappresentare grandi, piccoli e medi). Inoltre un numero eguale per ogni realtà regionale a prescindere dall'ampiezza demografica appare discutibile.*

**Art. 8**  
**(Procedimento legislativo)**

**Articolo 70**

*Al Comma 4, aggiungere dopo le parole "lettera p) ed u) " le seguenti parole "lettera e), lettera g), lettera h), lettera m), lettera n), lettera r), lettera z)".*

**Motivazione**

*Si modifica il procedimento di formazione della legge, stabilendo un ruolo pieno dell'Assemblea nell'iter legis solo per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.*

*Per l'intera legislazione ordinaria si prevede un ruolo consultivo, rafforzato in alcuni casi e in relazione a talune materie, in quanto la Camera può discostarsi dal parere solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei componenti. Si ritiene indispensabile ampliare il novero di materie assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale su cui l'Assemblea esprime un parere rafforzato, essendo materie di diretto interesse delle autonomie.*

**Art. 28**  
**(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)**

**Articolo 119**

*Alla fine del quarto comma aggiungere il seguente periodo "All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo ad un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti".*

**Aggiungere il seguente articolo:**

*Aggiungere un terzo comma all'art.127 della Costituzione:*

“La Città metropolitana, e il Comune quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione, ledano le proprie competenze costituzionalmente attribuite, nonché le competenze attribuite ai Comuni e loro forme associative, e le competenze attribuite agli enti di area vasta, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente forza di legge, secondo modalità stabilite dalla legge.”

***Aggiungere il seguente articolo:***

*Sostituire all’art. 134 le parole “e su quelli tra lo Stato e le Regioni” con le parole “tra lo Stato, le Regioni e le Città metropolitane”.*